



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 165 - 9 LUGLIO 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/217 del 04.06.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Mulinello" nel Comune di Mozzagrogna (CH). Ditta richiedente: INERTI SANGRO S.r.l. Autorizzazione apertura e coltivazione della cava

Determinazione n. DPC025/221 del 06.06.2025

Impegno, liquidazione e pagamento urgente del contributo compensativo ai Comuni beneficiari per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento (ripartizione contributo 2024 - versamenti 2025).

Determinazione n. DPC025/222 del 09.06.2025

L.R. n. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "La Presina" del Comune di Santa Maria Imbaro (CH). Richiedente: Ditta ECO Stone S.r.l. Autorizzazione subingresso e proroga

Determinazione n. DPC025/259 del 20.06.2025

A.U. n. 253. ITALGEN S.p.A. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra denominato "ex Cava Tiberi" di potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp, potenza in immissione di 5.100 kW, nel comune di Notaresco (TE) in via Silvetta snc, foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comune di Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE). Cod. rintracciabilità 382878254.

Determinazione n. DPC025/265 del 26.06.2025

A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico con potenza elettrica di 4.605,12 kWp nel Comune di Cepagatti (PE), C.da Buccieri, fg. 4 partt. 177-181 e relative opere di connessione ricadenti anche in San Giovanni Teatino (CH). Cod. rintracciabilità 343742047.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Mulinello" nel Comune di Mozzagrogna (CH).
Ditta richiedente: INERTI SANGRO S.r.l.
Autorizzazione apertura e coltivazione della cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento al Titolo II "Coltivazione di cave e torbiere";

VISTA l'istanza trasmessa in data 11/11/2024 ed acquisita agli atti regionali in data 18/11/2024 al prot. n. 443852/24 con cui la Ditta INERTI SANGRO S.r.l. – P.IVA 00296750698 sede legale in San Giovanni Teatino (CH) in Via Aterno n. 78 [in seguito: Ditta], ha richiesto l'autorizzazione all'apertura di una cava di ghiaia in Località "Mulinello" nel Comune di Mozzagrogna (CH), distinta in Catasto al Foglio di mappa n.12, Particelle nn. 4197, 4082 e 4084;

CONSIDERATO che in data 30/09/2024 la Ditta ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. in relazione all'intervento in oggetto che è stato valutato favorevolmente, con prescrizioni, dal Comitato regionale di Coordinamento V.I.A., ottenendo il Giudizio n. 4375 del 17/10/2024;

PRESO ATTO:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 21/11/2024 sull'area interessata dell'intervento e della relativa relazione registrata al progr. Reg. n.12183/24 del 09/12/2024, dalla quale non sono emersi elementi ostativi per l'apertura dell'attività estrattiva;
- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 486493/24 del 13/12/2024 e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 31/03/2025 al prot. n. 131317/25;

ACQUISITA la seguente documentazione:

- Autorizzazione Paesaggistica n.2 del 29/03/2024 rilasciata dal Comune di Mozzagrogna per l'esecuzione dei lavori della cava in oggetto;
- Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/1983 s.m.i. tra la Ditta e l'Amministrazione Comunale di Mozzagrogna in data 13/05/2025, acquisita al protocollo regionale n.198198/25 del 14/05/2025;
- iscrizione della Ditta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – “White List” – presso la Prefettura della Provincia di Chieti;
- Atto di compravendita dei terreni facenti parte dell'area di cava, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara in data 19/12/2024, acquisito agli atti regionali il 3/06/2025 con prot. n. 0231428/25;

RITENUTO che la polizza fideiussoria n. 450496637 del 14/05/2025 di Euro 946.664,00 emessa dalla Compagnia Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Pescara, contratta dalla Ditta in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, debba essere mantenuta invariata fino alla conclusione dei lavori di ripristino e che, in caso di eventuale proroga dei lavori di coltivazione, debba essere riproposta almeno 3 mesi prima della sua scadenza;

PRESO ATTO della nota PEC trasmessa in data 29/05/2025 dal tecnico incaricato della Ditta e acquisita in pari data al protocollo regionale n. 226193/25, contenente la documentazione tecnica sullo stato di ripristino finale della cava sita in Località Piccarda nel Comune di Mozzagrogna, autorizzata alla proroga con Determina DPC025/425 del 14/12/2023, “... *al fine di escludere impatti dovuti all'effetto cumulo delle due attività*”, in ottemperanza al succitato Giudizio CCR-VIA n. 4375 del 17/10/2024;

TENUTO CONTO che la Ditta dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante “Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga”;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare l'apertura della cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A. di autorizzare la Ditta INERTI SANGRO S.r.l. - P.IVA 00296750698 sede legale in San Giovanni Teatino (CH) in Via Aterno n. 78, all'apertura e coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "Mulinello" del Comune di Mozzagrogna (CH), distinta in Catasto al Foglio di mappa n. 12, Particelle nn. 4197, 4082 e 4084, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- La durata dell'attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 9 (nove) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale estraibile pari a 658.568,73 mc per l'intera durata dell'attività (quantità annua estraibile pari a 73.174,30 mc) su di superficie totale di 53.454 mq;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la seguente documentazione:

- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga";
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- Prima dell'avvio dell'attività estrattiva, Relazione tecnica da cui risulti che la Ditta ha provveduto a:
 - collocare ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno: le coordinate dei vertici dovranno essere riportate su apposita planimetria alla scala 1:500;
 - perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
 - sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa, tenendo conto che l'accesso alla cava dovrà avvenire attraverso la viabilità privata già utilizzata per precedente attività

estrattiva con divieto di utilizzo della viabilità comunale "Via San Giovanni" per accedere alla cava in oggetto;

- riportare su apposito registro la prima delle previste misure quadrimestrali del livello della falda acquifera ai 4 piezometri presenti (Pz1-Pz2-Pz3-Pz4), come da progetto depositato;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- rispettare l'ordine di coltivazione della cava secondo i 3 Lotti operativi consecutivi così come identificati nella "tavola B" allegata all'istanza e acquisita in data 18/11/2024 al prot.n. 443852/24, aventi rispettivamente una superficie di: Lotto 1 di 16.698 mq, Lotto 2 di 18.227 mq e Lotto 3 di 18.529 mq. Prima dell'inizio dei lavori il Lotto sarà debitamente identificato sul terreno con la recinzione che lo delimita;
- subordinare il passaggio da ogni Lotto al successivo alla presentazione di Relazione firmata da tecnico abilitato che asseveri il regolare risanamento del Lotto precedente e previo accertamento in loco da parte degli Organi di vigilanza e controllo;
- procedere secondo l'ordine dei Lotti indicati, con il ripristino contestuale alla coltivazione e mantenendo un franco di 30 metri nel piazzale di cava, tra il fronte di scavo e quello di ripristino;
- ricomporre il profilo dell'area ricostruendo il reticolo superficiale delle acque di scolo per evitare impaludamenti, e cercando di rispettare le originarie condizioni del profilo;
- nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi prima dei termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;
- trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Per quanto riguarda il Collaudo e lo svincolo:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

- nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
 - la Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;
- B.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:
- all'Amministrazione comunale di Mozzagrogna (CH);
 - all'ARPA Abruzzo.;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
 - alla Ditta richiedente;
- C.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento urgente del contributo compensativo ai Comuni beneficiari per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento (ripartizione contributo 2024 - versamenti 2025).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'Art. 2, commi 558 e 559 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)*, così come sostituito dall'Art.1, commi 96 e 97 della Legge 4 agosto 2017, n.124 che stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti titolari, ai sensi dell'Art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per le attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione o all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio”;
- il comma 558 del summenzionato Art. 2, con il quale si dispone che la Regione sede degli stabilimenti provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:
 - Il Comune nel quale hanno sede gli stabilimenti per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
 - I Comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato il 9 dicembre 2014, con cui è stata concessa alla società EDISON STOCCAGGIO S.p.A. la prima proroga della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo denominata “CELLINO STOCCAGGIO”;
- il Decreto del Direttore Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, emanato il 18 giugno 2024, con cui è stata concessa la seconda proroga decennale della concessione di stoccaggio denominata “FIUME TRESTE STOCCAGGIO” alla società STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., in forma abbreviata STOGIT S.p.A.;

PRESO ATTO delle seguenti bollette bancarie, acquisite dal Servizio regionale Entrate e trasmesse al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, relative ai versamenti effettuati dai titolari di concessione di stoccaggio di gas naturale, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio:

- a) n. 164 del 13/01/2025 di € 12.097,89 da parte di EDISON STOCCAGGIO S.p.A.;
- b) n. 907 del 29/01/2025 di € 504.524,87 da parte di STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A.;

RILEVATO che, a decorrere dal 03/03/2025, la società titolare della concessione "CELLINO STOCCAGGIO" ha variato la propria ragione sociale da "EDISON STOCCAGGIO S.p.A." a "STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICA S.p.A., in forma abbreviata STOGIT ADRIATICA S.p.A., restando invariati il codice fiscale e il numero di iscrizione REA, come risulta dalla visura camerale acquisita agli atti d'ufficio;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, acquisita al Protocollo regionale in data 28/03/2025 con n. 0129583/25, con allegata la tabella di ripartizione della somma complessiva di € 516.622,76 spettante ai Comuni della Regione Abruzzo e ai Comuni contermini della Regione Molise;

DATTO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DPC025/131 del 25/03/2025 si è autorizzato il Servizio Entrate all'accertamento della somma complessiva di € 516.622,76 sul Capitolo di Entrata n. 22044, Art. 2, denominato "Trasferimento del contributo compensativo ai comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - (versamenti da imprese)" dello stato di previsione del Bilancio 2025;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 29/05/20252 si è proceduto all'iscrizione della somma di € 516.622,76 sul Capitolo di spesa 130101/1 e sul correlato Capitolo di Entrata n. 22044/2;

VISTO l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto sulla scorta della citata nota ministeriale, dal quale si rileva la ripartizione per la liquidazione del contributo a titolo compensativo per l'attività di stoccaggio di gas naturale, spettante ai Comuni della Regione Abruzzo e ai Comuni contermini della Regione Molise;

RITENUTO di dover provvedere alla ripartizione e alla liquidazione del contributo a titolo compensativo ex Art. 2, comma 558, Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTI:

- l'art. 5, comma 2a, della Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999;
- la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- la L.R. 06 febbraio 2025, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025)";
- L.R. 06 febbraio 2025, n. 2 recante "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027";
- la DGR n. 77 del 11 febbraio 2025 - Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2025-2027 e relativi allegati – Approvazione;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di prendere atto della ripartizione, secondo quanto previsto ex Art. 2, comma 558 della Legge n.244/2007, così come modificato dall'Art.1, commi 96 e 97 della Legge n. 124/2017, del contributo compensativo spettante ai Comuni beneficiari, per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, secondo la tabella allegata (Allegato A) predisposta sulla scorta della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, acquisita al protocollo regionale con n. 0129583/25;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a:
 - impegnare con urgenza sul Capitolo di spesa n. 130101/1 denominato "CONTRIBUTO AI COMUNI PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - MEZZI STATALI «ART. 2, COMMA 558, LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244»" (codice PDC 1.04.01.02.000), la complessiva somma di **€ 516.622,76** sullo stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario a valere sull'accertamento n. 166/2025 assunto sul correlato capitolo di entrata n. 22044/2 con Determinazione DPC025/131 del 25/03/2025, a favore dei Comuni beneficiari della Regione Abruzzo e i Comuni contermini della Regione Molise indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - liquidare e pagare con urgenza, per quanto riportato nella premessa e con le modalità indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'importo complessivo di **€ 516.622,76**, ripartito tra i Comuni beneficiari della Regione Abruzzo e i Comuni contermini della Regione Molise a valere sull'impegno disposto al punto precedente;
3. di pubblicare il presente provvedimento in "Amministrazione trasparente" e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise, ai fini della pubblicazione di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale DPB014 per il seguito di competenza e al Direttore del Dipartimento DPC.

L' Estensore
Luca Di Marino

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ALLEGATO A

Provincia	Comune	Importo in Euro	IBAN Tesoreria Unica
CH	ATESSA	6,08	IT15I0100004306TU0000020191
TE	ATRI	3.019,87	IT57V0100004306TU0000028451
TE	BISENTI	593,20	IT77I0100004306TU0000028678
CH	CASALANGUIDA	65,79	IT12E0100004306TU0000020545
TE	CASTELLALTO	1.560,17	IT08P0100004306TU0000020859
TE	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	1.075,20	IT61U0100004306TU0000020888
TE	CASTILENTI	235,48	IT25B0100004306TU0000015298
TE	CELLINO ATTANASIO	15.181,30	IT10L0100004306TU0000028689
TE	CERMIGNANO	2.155,66	IT69S0100004306TU0000020894
CH	CUPELLO	319.381,39	IT28H0100004306TU0000018868
CH	FRESAGRAN DINARIA	2.820,25	IT68W0100004306TU0000025656
CH	FURCI	20.980,46	IT21M0100004306TU0000020559
CH	GISSI	1.096,91	IT89G0100004306TU0000020561
CH	LENTELLA	16.231,45	IT76U0100004306TU0000025662
TE	MONTEFINO	3.627,38	IT11R0100004306TU0000028706
CH	MONTEODORISIO	23.782,82	IT62A0100004306TU0000025668
TE	NOTARESCO	1.381,25	IT16T0100004306TU0000015274
CH	PALMOLI	142,55	IT07K0100004306TU0000020573
CH	POLLUTRI	218,36	IT37S0100004306TU0000019045
CH	SAN BUONO	686,79	IT18A0100004306TU0000025684
CH	SAN SALVO	23.411,90	IT10L0100004306TU0000018698
CH	SCERNI	830,24	IT55E0100004306TU0000025688
CH	VASTO	38.736,89	IT02W0100004306TU0000025292
CB	GUGLIONESI	1.088,96	IT85Y0100004306TU0000029080
CB	MAFALDA	884,28	IT75T0100004306TU0000029150
CB	MONTECILFONE	447,98	IT16C0100004306TU0000029159
CB	MONTENERO DI BISACCIA	34.750,95	IT71L0100004306TU0000021286
CB	PALATA	165,37	IT75K0100004306TU0000021483
CB	PETACCIATO	994,33	IT44Z0100004306TU0000015775
CB	SAN FELICE DEL MOLISE	153,76	IT02F0100004306TU0000015800
CB	TAVENNA	915,74	IT98O0100004306TU0000015919
	Totale	516.622,76	



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "La Presina" del Comune di Santa Maria Imbaro (CH).
Richiedente: Ditta ECO Stone S.r.l.
Autorizzazione subingresso e proroga

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n.128 "Norma di Polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento agli Artt. 18 e 20;

RICHIAMATI:

- il provvedimento regionale n. 588 del 23/05/1994 di apertura e i provvedimenti successivi di proroga n. DI3/48 del 12/06/2002 e n.DI3/63 del 03/09/2009 con cui si autorizzava la Ditta SMI Srl P.IVA 00091960690, con sede legale in Vasto (CH), in via Andrea Bafile n. 14, alla coltivazione della cava di ghiaia in Località "La Presina" del Comune di Santa Maria Imbaro (CH), individuata al Catasto al Foglio 7, Particelle 22, 24, 34, 38p, 39, 75, 79, 80, 81,82, 83, 94, 95, 98, 139, 261, 265;
- la Determinazione dirigenziale n. DI8/11 del 03/02/2014, con cui si autorizzava la ditta all'ampliamento della cava di ghiaia in Località "La Presina" del Comune di Santa Maria Imbaro (CH), individuata al Catasto al Foglio 7, Particelle 23, 26, 27, 29, 30, 137, 138, 313, 314, 315, per 9 anni con scadenza 03/02/2023;

VISTA la nota inviata in data 02/12/2020 ed acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 421109/20, con cui la Ditta ECO Stone Srl, con sede legale in C.da Crivella snc, 66020, Pollutri (CH) - P.IVA 02438440691, ha trasmesso istanza di subingresso e proroga inerente la cava sita in Località "La Presina" nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), autorizzata con Determinazione dirigenziale n. DI8/11 del 03/02/2014 alla Ditta SMI Srl, individuata al Catasto al Foglio 7, Particelle nn. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38p, 39, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 137, 138, 139, 261, 265, 313, 314, 315;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 44009 del 05/02/2021 lo scrivente Servizio ha richiesto documentazione integrativa relativa all'istanza di cui sopra e, nel frattempo, sospendeva il relativo iter tecnico-istruttorio;

ACQUISITA parte della documentazione tecnica integrativa sopra richiesta, trasmessa in data 27/02/2024 al Prot. n. 0086119/24 dalla Ditta cedente SMI Srl in Liquidazione, benché riferita alla richiesta di integrazioni inoltrata dallo scrivente Servizio a seguito di istanza di proroga per anni 3 della coltivazione della cava, inoltrata dalla medesima Ditta cedente con nota del 17/01/2023 - Prot. 16745/23;

TENUTO CONTO della procedura PAUR - Codice Pratica 0149413/24 del 10/04/2024, avviata dalla Ditta cedente SMI Srl in Liquidazione, a seguito della quale lo scrivente Servizio, con nota Prot. n. 414164/24 del 25/10/2024, ha rinnovato la richiesta di integrazioni alla medesima Ditta cedente;

RICHIAMATE:

- la nota del 06/11/2024 - Prot. n. 430661/24 trasmessa dalla Ditta cedente SMI Srl in Liquidazione di "... *"sospensione" dei termini dell'istanza di proroga, anche al fine di riunire eventuali procedimenti riferiti alla medesima iniziativa estrattiva*";
- la nota del 06/11/2024 - Prot. n. 430662/24, con la quale la Ditta Eco Stone Srl comunicava la prossima predisposizione delle integrazioni richieste e chiedeva di poter completare l'iter dell'istanza di sub-ingresso precedentemente inviata;

PRESO ATTO della documentazione integrativa inviata dal Tecnico professionista incaricato della Ditta, con nota Prot. n. 0455637/24 del 25/11/2024 e nota Prot. n. 15486/25 del 16/01/2025, costituita, in particolare da:

- *"Istanza autorizzazione al giudice delegato – Concordato Preventivo n. 5/2013 - Società Meridionale Inerti S.M.I. S.r.l. in liquidazione in c.p."*, autorizzata dal Giudice del Tribunale di Vasto in data 07/01/2025, quale titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità di gran parte dell'area interessata dalla coltivazione della cava in parola;
- dichiarazione capacità tecnico-economica della Ditta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., in conformità di quanto previsto dagli Artt. 14 e Art. 22 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- copia del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) di cui all'art. 6, comma 3. D.Lgs 694/1996 s.m.i., datato 07/01/2020;
- copia dell'attestazione annuale che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, D.Lgs 624/1996 s.m.i.);
- copia della nomina del Direttore dei lavori di cava, con Dichiarazione di accettazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti previsti dall' Art. 20 comma 8 del D.Lgs 624/ 1996 s.m.i., datata 2013;

ACQUISITA la nuova polizza fideiussoria n. 2025IT130114004017 stipulata a garanzia dei lavori di ripristino ambientale della cava in oggetto, con la Compagnia Assicuratrice Axiom Insurance Company, C.F. 97941410157, di importo pari a € 411.800,00, contratta dalla ECO Stone S.r.l. in data 14/01/2025, a favore della Regione Abruzzo in qualità di Ente beneficiario;

ACQUISITE, altresì, le note prot. n. 218416/25 del 26/05/2025 e n. 233053/25 del 04/06/2025, con cui si forniscono chiarimenti circa la disponibilità dell'intera area di cava di cui alla citata autorizzazione DI8/11 del 03/02/2014, fornendo i richiesti titoli di disponibilità delle rimanenti Particelle catastali nn. 29, 30 e 137 del Foglio di mappa n. 7 del Comune censuario di Santa Maria Imbaro;

PRESO ATTO della nota del Comune di Santa Maria Imbaro del 06/06/2025, acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 237449/25 riguardante la risoluzione positiva della Convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 13 bis della L.R. 54/1983 s.m.i., avendo la Ditta subentrante provveduto ad estinguere le rimanenti somme a carico della Ditta cedente;

VERIFICATA l'iscrizione della Ditta Eco Stone S.r.l. alla White List della Prefettura della Provincia di Chieti;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione presentata e ai sensi degli Artt.18 e 20 della L.R. 54/1983 e s.m.i., ricorrono le condizioni per accogliere e procedere all'istanza di subingresso e proroga presentata dalla Ditta ECO Stone Srl inerente la cava sita in località "La Presina" nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), individuata al Catasto al Foglio 7, Particelle nn. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38p, 39, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 137, 138, 139, 261, 265, 313, 314, 315, precedentemente autorizzata alla Ditta SMI Srl con Determinazione dirigenziale n. DI8/11 del 03/02/2014;

PRECISATO che alcune Particelle catastali sono state oggetto di rinumerazione e fusione e che le sunnominate Particelle nn. 94 e 98 del Foglio 7 risultano esterne al perimetro dell'area di cava autorizzata;

RITENUTO che la richiamata polizza fideiussoria n. 2025IT130114004017 del 14/01/2025 di Euro 411.800,00 emessa dalla Compagnia Assicuratrice Axiom Insurance Company, C.F. 97941410157, contratta dalla Ditta in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, con scadenza in data 14/01/2027, in caso di eventuale proroga dei lavori di coltivazione, debba essere riproposta almeno 3 mesi prima della sua scadenza;

TENUTO CONTO che la Ditta dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., istanza o voltura dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante "*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga*";

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

A. di autorizzare, ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 54/1983 s.m.i., la Ditta ECO Stone Srl, P. IVA 02438440691 con sede legale in C.da Crivella snc, 66020, Pollutri (CH), al subingresso alla coltivazione della cava di ghiaia in Località "La Presina" nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), individuata in Catasto al Foglio n. 7, Particelle nn. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38p, 39, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 137, 138, 139, 261, 265, 313, 314, 315, precedentemente autorizzata alla Ditta SMI Srl con Determinazione Dirigenziale n. DI8/11 del 03/02/2014;

B. di autorizzare, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 54/1983, la Ditta ECO Stone Srl [in seguito: Ditta] alla proroga dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia in Località "La Presina" nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH), individuata in Catasto al Foglio n. 7, Particelle nn. 22, 23, 24, 26, 27,

28, 29, 30, 34, 38p, 39, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 137, 138, 139, 261, 265, 313, 314, 315, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- Restano fermi ed invariati tutti gli obblighi contenuti nei provvedimenti autorizzativi a carico della Ditta Cedente SMI Srl, in continuità e conformità rispetto al progetto originario;
- La durata dell'attività di coltivazione e ripristino è autorizzata fino alla data di scadenza della richiamata Polizza fideiussoria n. 2025IT130114004017 a garanzia dei lavori di risanamento ambientale, ovvero fino al 14/01/2027, con decorrenza dalla data di trasmissione del presente provvedimento;
- Nel caso si renda necessario prorogare ulteriormente i lavori di coltivazione, onde evitare provvedimenti di sospensione, la Polizza dovrà essere rinnovata e presentata almeno tre mesi prima della sua scadenza;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori a cura della Ditta subentrante è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere alla Regione, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la seguente documentazione:

- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di "*messa in esercizio dell'impianto*" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza/voltura di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga*";
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), "*Denuncia di esercizio*" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. a nome della Ditta subentrante;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato, contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione aggiornata, attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- ricomporre il profilo dell'area ricostruendo il reticolo superficiale delle acque di scolo per evitare impaludamenti, e cercando di rispettare le originarie condizioni del profilo;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;
- trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Per quanto riguarda il Collaudo e lo svincolo:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
- la Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;

C. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento;

D. di disporre la trasmissione via PEC del presente provvedimento alla Ditta cedente SMI S.r.l., alla Ditta subentrante ECO Stone S.r.l., al Comune di Santa Maria Imbaro, al Servizio regionale Valutazioni Ambientali e al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;

E. di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano CILLI

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni CANTONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 253

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 253. ITALGEN S.p.A. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra denominato “ex Cava Tiberi” di potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp, potenza in immissione di 5.100 kW, nel comune di Notaresco (TE) in via Silvetta snc, foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comune di Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE). Cod. rintracciabilità 382878254.

Proponente: ITALGEN S.p.a.

P.IVA/C.F.: 02605580162 - 09438800154

Sede legale: Via Kennedy n. 37, Villa di Serio (BG) 24020

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Notaresco (TE), Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra ad inseguitori monoassiali, denominato “ex Cava Tiberi”, di potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp, potenza in immissione di 5.100 kW, nel comune di Notaresco (TE) in via Silvetta snc, foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180, e relative opere di connessione (elettrdotto interrato e aereo) ricadenti anche nei Comune di Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE) (cod. rintracciabilità 382878254) foglio 34, particelle 32, 57, 63, 66, 69, 75, 82, 84, 136, 137, 138, 139, 140, 176, 177, 218, 327, 586, 588, 589, 590 – foglio 36, particelle 34, 36, 37, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 93, 94, 95, 121, 124, 139, 157, 274, 300, 301 (Comune di Notaresco) – foglio 33, particelle 158, 179, 219, 225, 318, 509, 510, 860, 861, 1741 (Comune di Castellalto) – foglio 3, particelle 2 e 3 (Comune di Cellino Attanasio)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note 5 del 12/04/2024, acquisita agli atti con prot. RA nr. 0155796/24, 0155808/24, 0155827/24 e 0155842/24 del 15/04/2024;
- integrata con note 12 del 02/08/2024, agli atti con prot. RA nn. 0317806/24, 0317809/24, 0317863/24, 0327865/24, 0317914/24, 0317915/24, 0318014/24, 0318015/24, 0318099/24, 0318102/24, 0318164/24 e 0318168/24 del 02/08/2024, a riscontro delle richieste di integrazioni prot. RA nr. 0188394/24 del 08/05/2024;
- integrata con nota del 24/09/2024, agli atti con prot. RA nr. 0373969/24 del 25/09/2024, note 2 del 02/12/2024, agli atti con prot. RA nn. 0465373/24 e 0468549/24 del 02/12/2024, e note 5 del 03/12/2024, agli atti con prot. RA nn. 0469400/24, 0469436/24, 0469441/24, 0469470/24 e 0469473/24 del 03/12/2024, a riscontro della comunicazione prot. RA n. 0326989/24 del 09/08/2024;
- perfezionata con nota del 14/01/2025, agli atti con prot. RA nr. 0012311/25 del 14/01/2025;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le opere di connessione a rete;

PRESO ATTO

- di quanto trasmesso dal proponente all’atto dell’istanza di AU e in particolare di quanto attestato nel documento denominato “2024.06.27 attestazione punto 1 nota RA 8.5.24 +



- all_compressed.pdf” che le aree interessate dall’impianto fotovoltaico ricadono nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c) punto 2 del D.Lgs. 199/2021;
- di quanto dichiarato dal proponente al punto 17) della nota del 02/08/2024: “L’area oggetto del campo fotovoltaico risulta essere stata interessata nel passato da una ex cava, per la quale è stato effettuato il conseguente ripristino ambientale. Si allega il documento “P.17_Svincolo polizza cava” nel quale è indicato l’accertamento, da parte del tecnico Ing. Bonifacio Damiani, del definitivo recupero ambientale della cava in oggetto a seguito di sopralluogo eseguito in data 05.06.2001, autorizzando lo svincolo della polizza fidejussoria emessa a garanzia dei lavori di ripristino” e dei contenuti del documento denominato “P.17_Svincolo polizza cava”;
 - di quanto dichiarato dal proponente all’ultimo punto del documento denominato “2024.06.27 attestazione punto 1 nota RA 8.5.24 + all_compressed.pdf” che la realizzazione del campo fotovoltaico in parola non è soggetta a procedura di screening VIA regionale, in quanto al di sotto della soglia di 12 MW, come sancito dall’art. 47 comma 11-bis del D.L. 13/2023 così come modificato dall’art. 9 comma 9-sexies del D.L. 181/23;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del proponente:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Notaresco (TE) foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180 in forza di contratto di comodato e preliminare di costituzione di diritto di superficie, autenticato in data 25 luglio 2024 Rep. 72873 – Racc. 39081 e prorogato in data 9 aprile 2025 Rep. 74627 – Racc. 40512, e contratto preliminare di compravendita, trascritto in data 19/09/2024 Rep. 73163 – Racc. 39310;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

CONSIDERATO che il proponente prevede espropri per le opere di elettrodotto dal momento che parte di queste ricade, secondo fonte catastale, in terreni privati di cui il proponente non ha attualmente disponibilità, e pertanto si rende necessario presentare istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 la quale rende le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

CONSIDERATO che:

- le aree interessate dall’impianto fotovoltaico ricadono in area agricola e nelle aree qualificate idonee ai sensi dell’art. 20, c. 8, lett. c), punto 2 del D.Lgs. 199/2021;
- le opere connesse, costituite da un elettrodotto interrato e in parte aereo, che interessano aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004, non rientrano interamente nelle aree idonee di cui sopra e pertanto non si applica la riduzione dei termini prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 199/2021;
- una parte dell’area dell’impianto (fg. 35 – particelle 1058 e 1060) ricade sull’ex cava di ghiaia autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 66 del 23/01/1982 sita in località “Selvetta” del Comune di Notaresco (TE) individuata in catasto al foglio 35, ex particelle 61 e 79;
- l’area di impianto ricade in area agricola e nelle aree idonee art. 20, comma 8, lett. c) punto 2 del D.Lgs. 199/2021, non si applica l’art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021, introdotto dall’art. 5, del D.L. n. 63 del 15 maggio 2024 convertito con modificazione in Legge n. 101 del 12 luglio 2024;
- non si applicano le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all’art. 6 della medesima legge regionale, in quanto l’istanza è stata presentata prima del 18 dicembre 2024;
- il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell’impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;



RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. n. 0019370/25 del 20/01/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all'atto dell'istanza ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale previsto dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, accertate con Determinazione DPC025/392 del 24/10/2024;
- esperiti gli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riportati nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non sono pervenute osservazioni contrarie;
- il parere iniziale rilasciato dalla Provincia di Teramo viene superato favorevolmente con la prescrizione che vengano realizzate le opere di compensazione ambientale proposte dal proponente e riportate nella tavola denominata "F1_a4.1 rev 08/04/2025 – opere di mitigazione e compensazione, agli atti";
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0240384/25 del 10/06/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse



e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra denominato “ex Cava Tiberi” di potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp, potenza in immissione di 5.100 kW, nel comune di Notaresco (TE) in via Silvetta snc, foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comune di Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE). Cod. rintracciabilità 382878254”;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

ITALGEN S.p.a. avente sede legale in Via Kennedy n. 37, Villa di Serio (BG) 24020, Partita IVA / CF 02605580162 - 09438800154, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA AD INSEGUITORI MONOASSIALI DENOMINATO “EX CAVA TIBERI”, DI POTENZA ELETTRICA PARI A 5.752,63 kWp, POTENZA IN IMMISSIONE DI 5.100 kW, NEL COMUNE DI NOTARESCO (TE) IN VIA SILVETTA SNC, FOGLIO 35, PARTICELLE 305,1058,1060-FOGLIO 37, PARTICELLE 113,180 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE (ELETTRODOTTO INTERRATO E AEREO) RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI CASTELLALTO (TE) E CELLINO ATTANASIO (TE) (COD. RINTRACCIABILITA'382878254).



Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile di Teramo DPE014, prot. 0065759/25 del 19/02/2025 (all. 01);
- Comune di Notaresco – Area Gestione del Territorio – Urbanistica e SUE, prot. 3000 del 06/03/2025 (all. 02);
- Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, autorizzazione n. 7267 del 07/03/2025 (prot. RA 0102338/25 del 13/03/2025), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni su aspetti paesaggistici e archeologici della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l'Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|18/02/2025-0002524-P (all. 03);
- Consorzio di Bonifica Nord, prot. 1377 del 20/03/2025 (all. 04);
- Provincia di Teramo – Area 3 – Pianificazione Territorio – Urbanistica – Piste Ciclo Pedonali, Determina Dirigenziale nr. 447 del 22/05/2025 opere di compensazione ambientale (all. 05).

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;



- Sindaco del Comune di Notaresco;
- Sindaco del Comune di Castellalto;
- Sindaco del Comune di Cellino Attanasio;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.



Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 254

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico con potenza elettrica di 4.605,12 kWp nel Comune di Cepagatti (PE), C.da Buccieri, fg. 4 partt. 177-181 e relative opere di connessione ricadenti anche in San Giovanni Teatino (CH). Cod. rintracciabilità 343742047.

Proponente: EDILTRE S.r.l.

P.IVA/C.F.: 01662250685

Sede legale: Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Cepagatti (PE) e San Giovanni Teatino (CH)

Tipologia impiantistica: Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.605,12 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con strutture fisse) da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, prov. PE, C.da Buccieri snc - foglio 4, particelle nr. 177, 181 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino (CH) (cod. rintracciabilità 343742047).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 15/03/2024 e acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0113897/24, 0113961/24, 0113973/24, 0113981/24, 0113985/24, 0113996/24, 0114018/24, 0114025/24, 0114035/24, 0114048/24, 0114059/24, 0114070/24, 0114079/24, 0114209/24 0114217/24 del 15/03/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota del 10/04/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0151645/24 del 11/04/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0140120/24 del 03/04/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con note del 08/05/2024 e del 10/05/2024, acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0190717/24, 0190746/24, 0190727/24 del 09/05/2024 e nr. 0192866/24 del 10/05/2024, e messaggio email del 14/05/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Cepagatti (PE) al foglio 4 - particelle nr. 177 e 181 in forza di scrittura contratto preliminare



- di compravendita per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico, registrato a Pescara il 18/12/2023 - n. 13910/IT e trascritto a Pescara il 18/12/2023 - nr. 19161/13739;
- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
 - l'ubicazione di impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di "area idonea" ex art. 20 comma 8 lett. c-ter) n. 3) e c-quater) del D.Lgs 199/2021 come riportato nel documento agli atti denominato "El. 44 - Relazione tecnica generale", pagg. 2-3 e nell'elaborato grafico "42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021";
 - nel documento agli atti denominato "El. 44 - Relazione tecnica generale" pagg. 5-6 si evidenzia il contrasto dell'intervento localizzato in zona "D" Attività Produttive di Espansione" per cui l'art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. vigente prevede:

"a) Funzione fondamentale consentita: PRODUTTIVA.

Sono ammesse tutte le classi escluso impianti di distribuzione carburanti di ogni tipo. Sono esclusi insediamenti di attività con pericolo di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. del 17.08.1999 n.334, di qualsiasi tipo di attività insalubre ai sensi del vigente Testo Unico delle leggi sanitarie, di qualsiasi tipo di attività che preveda la lavorazione e/o trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e delle LL.RR. vigenti, di qualsiasi tipo di attività che preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia e per qualsiasi tipo di alimentazione (quali a titolo puramente esemplificativo, biomasse ecc.)...

CONSIDERATO che il proponente, oltre a evidenziare quanto sopra riportato, invoca la necessità di espropri per le opere di elettrodotto, ricadenti in parte in terreni privati secondo fonte catastale di cui non si ha disponibilità;

CONSIDERATO altresì che ciascuna delle due circostanze sopra evidenziate è condizione sufficiente per richiedere l'autorizzazione unica tramite il procedimento ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, esperito il quale l'autorizzazione rende le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

PRESO ATTO che il progetto delle opere di connessione a rete, costituito da un elettrodotto interrato e che ricade per un breve tratto in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, come specificato dal proponente nel documento agli atti denominato "02-allegato-b" pagina 2;

PRESO ATTO che il tratto di elettrodotto per attraversamento fiume Pescara mediante canalina metallica sul ponte "Ferrara", sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ricade nelle aree idonee ai sensi del 20, c.8, lett. c-ter), punto 3 del D.Lgs. 199/2021 "buffer 300 metri da autostrade";

CONSIDERATO che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023, e gli interventi previsti ricadono tra quelli dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021;

PRESO ATTO che essendo stata presentata l'istanza in data 15/3/2024:

- non trova applicazione la previsione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto l'iniziativa è ricompresa nei casi indicati all'art. 5, comma 2 del D.L. 63/2024;
- non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della medesima legge regionale;



RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0205231/24 del 20/05/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all'atto dell'istanza ha provveduto a sottoscrivere la polizza fideiussoria prevista dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, trasmessa con nota del 10/04/2024, agli atti con prot. n. 0151645/24 del 11/04/2024;
- in relazione all'autorizzazione paesaggistica, decorso il termine stabilito per l'espressione del parere non vincolante da parte della Soprintendenza A.B.A.P. competente, posto che la proposta di parere del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, di compatibilità con il Piano Regionale Paesistico, non può essere acquisita quale parere per difetto di competenza, si sono verificate le condizioni per l'acquisizione del silenzio assenso così come disciplinato dall'art. 17-bis Legge 241/1990;
- sono stati esperiti gli adempimenti per l'avvio del procedimento espropriativo ex D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come riportato nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- le osservazioni pervenute, su cui sono state acquisite agli atti le controdeduzioni del proponente, sono state valutate e superate nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0250349/25 del 16/06/2025;

PRESO ATTO dell'accordo tra proponente e Comune di Cepagatti sulle compensazioni ambientali descritte nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, e delle relative entità e modalità di attuazione nel rispetto del DM 10/09/2010;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;



DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico con potenza elettrica di 4.605,12 kWp nel Comune di Cepagatti (PE), C.da Buccieri, fg. 4 partt. 177-181 e relative opere di connessione ricadenti anche in San Giovanni Teatino (CH). Cod. rintracciabilità 343742047";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

EDILTRE S.r.l. avente sede legale in Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012, Partita IVA / CF 01662250685, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di



IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI TIPO FOTOVOLTAICO CON POTENZA ELETTRICA DI 4.605,12 kWp NEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE), C.DA BUCCIERI, FG. 4 PARTT. 177-181 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE IN SAN GIOVANNI TEATINO (CH). COD. RINTRACCIABILITÀ 343742047

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 2i Rete Gas S.p.A. – Dipartimento Centro – Area Chieti, prot. U-2024-0071700 del 30-05-2024 nulla osta con prescrizioni (all. 01);
- SNAM Centro di Vasto, nota DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM82656/Prot. n° 88 del 23/05/2024 parere di massima favorevole a condizione che venga eseguito sopralluogo congiunto per il superamento delle interferenze (all. 02);
- Comune di Cepagatti – Servizio 4 – Urbanistica ed Uso del Territorio, prot. 0017337 del 13/06/2024 parere favorevole con prescrizioni e relative compensazioni ambientali concordate con il proponente (all. 03);
- Autostrade per l'Italia S.p.A. prot. ASPI/RM/2024/0011886/EU del 18/06/2024 e ASPI/RM/2024/0012576/EU del 26/06/2024 parere favorevole di massima condizionato (all. 04);
- TIM S.p.A. prot. 65750 del 11/06/2024 parere favorevole condizionato (all. 05);
- Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile di Chieti DPE017, prot. RA 0299909/24 del 19/07/2024 parere favorevole con prescrizioni (all. 06);
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. ENAC-ACX-14/10/2024-0150789-P, autorizzazione ai sensi degli art. 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con prescrizioni (all. 07);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.



Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Cepagatti
- Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentate del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.



Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it